


# COMUNE DI PREMIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



## REGOLAMENTO PER LE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

## *INDICE*

Art. 1. Oggetto e finalità .....	3
Art. 2. Norme comuni per le sedute in videoconferenza.....	3
Art. 3. Norme specifiche per le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza .....	4
Art. 4. Norme specifiche per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza .....	4
Art. 5. Norme specifiche per le sedute delle Commissioni in videoconferenza e per gli uffici per le attività istruttorie .....	4
Art. 6. Norma di rinvio.....	5

## **Art. 1. Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per le sedute in videoconferenza degli organi collegiali del Comune di Premia nonché per gli uffici per le attività istruttorie.

## **Art. 2. Norme comuni per le sedute in videoconferenza**

1. La convocazione della seduta può avvenire mediante l'invio di una e-mail o pec all'indirizzo eletto dal componente dell'organo collegiale, oppure tramite altri sistemi telematici, purché si sia ottenuto riscontro della ricezione della comunicazione.
2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento on line.
3. Le sedute avvengono in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
4. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.
5. La seduta può prevedere la presenza di alcuni componenti presso la sede comunale e altri in collegamento mediante videoconferenza.
6. Per i componenti che non dispongono di strutture informatiche per i collegamenti in videoconferenza, previa prenotazione da effettuarsi almeno quattro ore prima della seduta, sarà messa a disposizione una postazione presso gli uffici comunali.
7. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.
8. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
9. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.
10. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata aperta dal Sindaco a seguito della verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge).
11. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione.
12. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa nei termini previsti per il deposito degli atti, mediante l'invio di una e-mail o pec all'indirizzo eletto dal componente dell'organo collegiale, oppure tramite altri sistemi telematici. La trasmissione può essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta, dalla condivisione dello schermo con i partecipanti alla seduta o con altre forme di comunicazione equivalenti.

13. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale e secondo le modalità sopra indicate.

Qualora singoli componenti abbiano problemi collegamento o connessione, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

14. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

15. Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.

16. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.

### **Art. 3. Norme specifiche per le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza**

1. La modalità in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale rientra nelle prerogative del Sindaco.
2. La seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali Responsabili dei Servizi/Posizioni organizzative se necessario.
3. Le sedute sono segrete senza forme di pubblicità. I partecipanti devono dichiarare e garantire quanto previsto dal precedente comma 11 dell'art. 2, relativo alle sedute segrete.

### **Art. 4. Norme specifiche per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza**

1. La modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco, dando atto che non è prevista la figura del Presidente del Consiglio.
2. Il principio generale è la seduta pubblica, mentre l'eccezione è la seduta segreta, che conseguentemente limita i casi di esclusione della pubblicità delle sedute: in tale evenienza, si dovrà motivare, in forma analitica e tassativa, le ragioni della deroga al principio di pubblicità delle sedute.
3. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.
4. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

### **Art. 5. Norme specifiche per le sedute delle Commissioni e per gli uffici per le attività istruttorie in videoconferenza**

1. Le Commissioni e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
2. Per le sedute delle Commissioni la videoconferenza avviene esclusivamente tra i componenti delle Commissioni ed eventuali Responsabili dei Servizi/Posizioni organizzative se necessario.
3. Le sedute sono segrete senza forme di pubblicità. I partecipanti devono dichiarare e garantire quanto previsto dal precedente comma 11 dell'art. 2, relativo alle sedute segrete.

4. Qualora per le commissioni non sia prevista la presenza del Sindaco (es per Commissione locale paesaggistica ecc.) le funzioni del Sindaco sopracitate saranno svolte dal Presidente della Commissione.
5. Qualora per le commissioni non sia prevista la presenza del Segretario Comunale (es per Commissione locale paesaggistica ecc.) le funzioni del Segretario Comunale sopracitate saranno svolte dal segretario verbalizzante.

**Art. 6. Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria.